DECRETO 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. *(Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998, n. 276)* (Aggiornato con le modifiche apportate dal DM 3 giugno 2004, n. 167)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi;

Visto l'articolo 30, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonche' le procedure di iscrizione all'Albo medesimo delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che fissa i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Considerato che ai sensi del citato articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1 - *Organizzazione* - Costituzione dell'Albo 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo e' articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale.

Art. 2 - *Organi* - 1. Sono organi dell'Albo:

a) il Comitato nazionale;

b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio.

Art. 3 - *Comitato nazionale* - 1. Il Comitato nazionale e' composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanita';

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

g) uno dalle organizzazioni di categoria dell'industria;

h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio;

i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione;

l) uno dalle organizzazioni di categoria dell'artigianato;

m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell'ambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale e'

validamente costituito anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

Art. 4 - *Sezioni regionali* - 1. Ogni sezione regionale e' composta:

a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Qualora i componenti di cui al comma l non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle d'Aosta, e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

Art. 5 - *Sezioni provinciali di Trento e Bolzano* - 1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della giunta provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

3. Nell'ipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la meta' piu' uno.

Art. 6 - *Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali* -1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;

b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonche' per il passaggio da una classe ad un'altra;

c) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria delle imprese;

d) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

e) coordina l'attivita' delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;

f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a);

h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' oggetto della domanda di iscrizione all'Albo;

i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e provinciali;

l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse;

b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attivita' oggetto della domanda di iscrizione;

c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione;

e) redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio;

f) comunicano alle camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;

g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonche' i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso;

h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;

i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.

Art. 7 - *Durata degli organi dell'Albo e validita' delle deliberazioni* - 1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e

delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni.

2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata a piu' di tre riunioni consecutive. Il Comitato nazionale puo', inoltre, richiedere al Ministro dell'ambiente l'adozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che nel corso dell'anno solare risultino assenti ad almeno la meta' delle riunioni dei rispettivi organi.

3. Le deliberazioni del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione.

Capo II

Art. 8 - *Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo* - 1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di attivita' di gestione dei rifiuti:

a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarita' di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare:

a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);

b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B);

c) la gestione di impianti di trattamento chimicofisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C);

d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);

e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);

f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F);

g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G);

h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).

Art. 9 - *Categorie e classi delle attivita' per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo* - 1. L'Albo e' suddiviso per categorie corrispondenti alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;

f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

a) quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

b) quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;

c) quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;

d) quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;

e) quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;

f) quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

a) oltre lire quindici miliardi;

b) fino a lire quindici miliardi;

c) fino a lire tre miliardi;

d) fino a lire ottocento milioni;

e) fino a lire cento milioni.

5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attivita' di cui alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell'esercizio.

Art. 10 - *Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo* - 1. Le imprese sono iscritte all'Albo:

a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

b) nelle persone dei soci amministratori delle societa' in nome collettivo, degli accomandatari delle societa' in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;

c) nelle persone degli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocita'.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;

d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui al successivo articolo 11;

l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f), sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).

Art. 11 - *Requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria* - 1. I requisiti di idoneita' tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e' richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacita' finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attivita' svolta.

3. L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attivita' per i quali si chiede l'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalita' ed i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria nonche' i criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).

Art. 12 - *Procedimento di iscrizione all'Albo* - 1. La domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il nominativo del responsabile tecnico;

b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita' finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;

e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) [Rif. 1] attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;

d) documentazione attestante la disponibilita' dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto, per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione e' respinta.

6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.

7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne da' comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.

8. L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione.

9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

Art. 13 - *Procedure semplificate* - 1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attivita' presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1:

a) aziende speciali, consorzi e societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attivita' di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;

b) imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

2. La comunicazione d'inizio di attivita' per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;

c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la comunicazione di inizio di attivita' con la seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;

b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantita', la natura, l'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;

d) documentazione di cui all'articolo 12, comma 3;

e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;

f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'articolo 11.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivita', completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a), e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.

6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.

7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.

8. Alla comunicazione di inizio di attivita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14 - *Garanzia finanziaria* - 1. L'iscrizione e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l).

2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. Le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 15 - *Variazioni* - 1. L'impresa e' tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, piu' in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonche' ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.

4. Il Comitato nazionale determina i criteri per l'individuazione delle variazioni che determinano la necessita' di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Art. 16 - *Sospensione* - 1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonche' nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;

b) venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;

c) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 1.

2. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo puo' essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10.

3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine, che non puo' comunque superare i dodici mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attivita' ed i sui effetti.

4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque non puo' superare i dodici mesi.

Art. 17 - *Cancellazione* - 1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando:

a) vengono a mancare uno o piu i requisiti di cui all'articolo 10;

b) vengono cancellate dal registro delle imprese;

c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), la camera di commercio e' tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

3. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per l'anno successivo.

Art. 18 - *Procedimento disciplinare* - 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

2. Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), la sezione regionale puo' assegnare all'interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato nazionale.

Art. 19 - *Revisione dell'Albo* - 1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalita' della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'.

2. Le imprese iscritte all 'Albo ai sensi dell 'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attivita' ogni due anni, con le modalita' previste dall'articolo medesimo.

3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell'iscrizione.

Art. 20 - *Ricorsi al Comitato nazionale* - 1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 21 - *Risorse finanziarie* - 1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio.

2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio.

3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovra' essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.

4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:

a) imprese che effettuano attivita' di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (per popolazione servita):

superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000abitanti, L. 2.500.000;

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000;

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000;

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;

inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;

b) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000;

quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;

quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;

quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000;

quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000;

quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000;

c) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili):

oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000;

fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;

fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;

fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;

fino a lire cento milioni, L. 600.000.

5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.

7. L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalita' di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Art. 22 - *Pubblicazione dell'Albo* - 1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 23 - *Disposizioni transitorie e finali* - 1. Le iscrizioni relative alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonche' le garanzie gia' prestate ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente 10 maggio 1994 e 8 ottobre 1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, debbono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

5. Fino all'emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441.

6. Le domande d'iscrizione all'Albo per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere h), i) ed l), devono essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall'adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale.

7. Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente

Ronchi

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Bersani

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

Burlando

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Pinza

Visto, *il Guardasigilli: Diliberto*

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 252

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.

- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389, recante "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997.

- Il testo dell'art 30 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: art. 30 del D.Lgs. 22/97

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 6:

- Per il testo dei commi 10, 16 e 16-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: art. 33 del D.Lgs. 22/97

"Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI SMALTIMENTO".

"Allegato C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) OPERAZIONI DI RECUPERO"

Note all'art. 9:

- Il titolo dei capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:

"Capo IV ''Autorizzazioni e iscrizioni''".

"Capo V ''Procedure semplificate''".

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), e' il seguente:

"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu province.

Nei casi di grave pericolosita' e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia".

Note all'art. 12:

- La legge 6 giugno 1974, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, reca: "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su trada".

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, reca "Nuovo codice della strada".

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138:

"4. Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'art. 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati".

- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994, reca:

"Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Note all'art. 13:

- L'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990, e' il seguente:

"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizisociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".

- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e' il seguente:

"Art. 21. - 1. Con denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente".

Note all'art. 14:

- La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982, reca: "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici".

- Per il testo dell'art 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 20:

- Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972, reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Nota all'art. 21:

- Per il testo dell'art 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

- Il testo dell'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1987), e' il seguente:

"Art. 10. - E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'Albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'Albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'Albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'Albo sono destinate cinque unita' di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'Albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno l987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".

- Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, recante: "Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1991".

Note del Redattore ----------

Rif. 1) La lettera a) del comma 3 dell'art. 12 è stata così modificata dall'articolo unico dal DECRETO 3 giugno 2004, n. 167 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO